

COMUNE DI LIMIDO COMASCO

STATUTO

Delibera n. 15 del 15.5.2006

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il Comune di Limido Comasco è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle norme statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Partecipazione alla programmazione

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con le norme vigenti.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi Regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti dalle norme vigenti, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme vigenti.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
 2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Limido Comasco nella Via Roma n. 13.
 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, per esigenze particolari, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
 4. Il Comune di Limido Comasco è costituito da n. 1 frazione, denominata Cascina Restelli.
-

5. Il comune di Limido Comasco è dotato di un proprio stemma e gonfalone, concesso con D.P.R. 4 giugno 1987.

Art. 4 – Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, adotta tutte le misure tese ad attuare le direttive della Comunità Europea, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 5 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 6 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.03.2003 nr. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Albo Pretorio

1. L'amministrazione comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Titolo II ORDINAMENTO

Art. 8 – Organi del Comune

1. In armonia con quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, sono organi del governo del Comune:
 - il Consiglio Comunale;
 - la Giunta Comunale;

- il Sindaco;

Sono organi del Consiglio Comunale:

- i gruppi consiliari;
- la conferenza dei capigruppo.

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 9 – Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Le competenze del presidente del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.
3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

Art. 10 – Consiglieri Comunali - Convalida, programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.
7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei consiglieri

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è composto oltre che dai consiglieri, anche dal Sindaco.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento.
4. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta Comunale.
8. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
9. La sostituzione del consigliere sospeso ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con altro consigliere in via temporanea termina con la cessazione della sospensione.
10. Il Sindaco, pur se eletto a suffragio universale diretto, è consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio Comunale ed a lui sono attribuite tutte le prerogative dei consiglieri.
11. Ai consiglieri, al Sindaco ed agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, fatta salva l'applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 267/2000.
12. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al sindaco e agli altri assessori. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le medesime, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 12 – Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le commissioni permanenti possono essere costituite anche da membri esterni al Consiglio Comunale.
3. La composizione e il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
7. Si assicurano i principi delle pari opportunità secondo le disposizioni di cui all' art. 6 comma 3 del T.U. 267/2000.

Art. 14 – Costituzione di commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Qualora venissero istituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Capo II La Giunta

Art. 15 – La Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a un terzo del numero dei consiglieri comunali assegnati per legge.

2. Al Sindaco viene demandato il potere di determinare, con proprio decreto, il numero definitivo degli assessori nell'ambito del limite numerico minimo e massimo. Possono essere eletti ad assessori, nella misura massima di due, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
2. Gli assessori esterni devono inoltre:
 - a. essere in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie di cui, su delega del Sindaco, devono essere preposti;
 - b. essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività.
3. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale della nomina della Giunta Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
6. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi primo e secondo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
7. La Giunta adotta il regolamento generale del personale degli uffici e dei servizi in base a criteri di economia, funzionalità ed economicità di gestione.
8. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale e del Sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.
9. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la decadenza della Giunta Comunale e del Sindaco.

Capo III Il Sindaco

Art. 16 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e giudiziale del Comune e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto su conforme deliberazione della Giunta Comunale.
3. La durata in carica, la competenza e la posizione giuridica del Sindaco sono regolati dalla legge, egli risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte l'esercizio delle proprie competenze, al di fuori di quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a singoli componenti la Giunta. Ai componenti della Giunta il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.
5. Il Sindaco può conferire anche a consiglieri non componenti la Giunta l'incarico di coadiuvarlo nell' esame e nello studio di materie o di problemi specifici.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale; provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
9. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
10. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
11. Il Vice- Sindaco è nominato dal Sindaco ed è scelto fra gli assessori.
12. Della nomina devono essere informati il Prefetto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
13. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, esercitano tutte le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, data dall' età.
14. Il Sindaco adotta gli atti di sua competenza sotto forma di decreti che hanno efficacia immediata, salvo che definiscano una decorrenza diversa.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – PARTECIPAZIONE POPOLARE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

Gestione del territorio – Istanze e proposte

Art. 17 - Gestione democratica del territorio

1. Il Comune esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del Comune e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali. Il Comune nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro, delle suddette associazioni.
4. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
5. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
6. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
7. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 18 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. La Giunta Comunale garantisce il loro esame entro 60 giorni dalla ricezione. E' consentita la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate su materie di competenza giuridica del Comune stesso.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, debbono essere regolarmente firmate.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera all'interessato.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
7. Le procedure per le istanze, le petizioni e le proposte saranno disciplinate da apposito regolamento.

Capo II Referendum

Art. 19 – Azione referendaria e disciplina del referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale risultante all'ultima revisione;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo III Difensore Civico

Art. 20 - Difensore Civico

1. Può essere istituito il Difensore Civico in forma associata con altri Comuni, mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione, nei confronti dei cittadini.
3. L'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico saranno stabiliti dalle convenzioni.

Art. 21 - Istituzione dell'ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, della imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 22 – Nomina – Funzioni – Disciplina

1. Con apposita deliberazione consigliare saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.
3. La citata deliberazione dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 23 – Pubblicità sugli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il regolamento predetto assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento stesso individua i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano: come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il regolamento assicura il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
5. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle associazioni di volontariato ed alle altre associazioni operanti nel territorio comunale.
6. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30.03.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 - Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 25 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
 - a. favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentati dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b. promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Titolo V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 26 - Convenzioni, consorzi, accordi di programma

1. Sono attuabili le seguenti forme associative così come disciplinate dagli artt. 30, 31 e 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Convenzioni, Consorzi, Accordi di Programma.
2. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15.03.1997 n. 59, il Comune di Limido Comasco si avvale della Conferenza Stato – Città - Autonomie locali.

Art. 27 - Forme di gestione dei servizi pubblici comunali

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali,

regolate dal Codice Civile.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
4. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.
5. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.
6. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
7. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevedibili, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

Art. 28 – Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni per la gestione associata.
2. E' prevista altresì la possibilità di favorire la stipulazione di convenzioni anche con Comuni diversi da quelli aderenti alla forma associata e con la Provincia per la gestione di determinate nuove funzioni di carattere sovracomunale.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 29 – Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VI

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 30 – Principi

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b) riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - d) attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi delle disposizioni sancite dalla legge n. 165/2001 e ss. mm. e ii. Ed eventuali nuove emanande disposizioni.
3. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.
Costituisce, altresì, elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e della efficacia.
5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:
 - l'attività per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi con superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - la mobilità interna del personale;
 - il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
 - l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;
 - la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;
 - la formazione permanente e l'aggiornamento del personale.
6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotterà tutte le metodologie e tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della

contrattazione decentrata.

Art. 31 – Stato giuridico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 32 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e comunque nei limiti percentuali fissati dal D. Lgs. N. 267/2000.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art . 33 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 102 del D. Lgs. 267/2000 è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli esercita le funzioni ed i compiti stabiliti all'art. 97 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al Segretario Comunale, nei casi previsti dall'art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 possono essere conferiti dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

Art. 34 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'art. 87

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La rappresentanza processuale in giudizio spetta al Sindaco, ma può essere dallo stesso attribuita anche ai responsabili di servizio per le materie inerenti la gestione amministrativa.
4. Le determinazioni adottate dai responsabili di servizio vengono pubblicate mensilmente sotto forma di elenco.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Titolo VII Revisore del conto

Art. 35 - Nomina e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore del conto a maggioranza assoluta dei votanti, scelto tra esperti iscritti negli albi e nei ruoli di cui al successivo comma.
2. Il revisore deve essere scelto:
 - a) tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del conto;
 - b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) tra gli iscritti nell' albo dei ragionieri.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il revisore in conformità al presente Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del rendiconto della gestione.
6. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferirà immediatamente al Consiglio Comunale.

Titolo VIII NORME GENERALI

Art. 36 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo IX
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE

Art. 37- Approvazione, modificazione, entrata in vigore

1. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto nei modi di legge.
2. Il Consiglio Comunale delibera le modifiche dello statuto con le procedure previste per l'approvazione.
3. Lo statuto, nonché le sue modificazioni, entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.